

La Normativa RAEE

Il D.LGS. 49 DEL 14 MARZO 2014 recepisce la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sostituisce e aggiorna le previsioni del d.lgs. 151/05 e disciplina la gestione dei RAEE sul territorio italiano a partire dal 12 aprile 2014.

Il d.lgs. 49/2014 stabilisce misure e procedure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana:

- prevenendo o riducendo gli impatti negativi derivanti dalla progettazione e dalla produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla produzione e gestione dei relativi rifiuti
- riducendo gli impatti negativi e migliorando l'efficacia dell'uso delle risorse, in applicazione ai principi della responsabilità estesa del produttore, chi inquina paga, prevenzione, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero

Altri importanti atti normativi del settore sono:

- DM 185/07: istituisce gli organi gestionali del sistema RAEE e definisce i raggruppamenti
- DM 65/2010: definisce le modalità semplificate per la gestione dei RAEE raccolti dalla distribuzione
- DM 121/2016: definisce le modalità per la gestione dei piccolissimi RAEE raccolti dalla distribuzione
- DM 40/23: Regolamento recante l'aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185.
- LEGGE 30 dicembre 2023, n. 214 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.
- DECRETO 10 luglio 2023, n. 119 Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata



Update

Definizioni

Apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE"

- le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "RAEE"

- le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene

RAEE provenienti dai nuclei domestici



- i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici
- i rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici


RAEE professionali

- i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici

Chi sono i Produttori di AEE

I produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche sono le persone fisiche o giuridiche che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza:

- 1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
- 2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
- 3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
- 4) è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;



IMMETTE SUL MERCATO!

Obblighi dei Produttori di AEE

1. I produttori devono conseguire gli **obiettivi minimi di recupero e di riciclaggio** dell'Allegato V.
2. I produttori adempiono ai propri obblighi **mediante sistemi di gestione individuali o collettivi**, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.
3. I produttori di AEE determinano annualmente e comunicano al Ministero della transizione ecologica l'ammontare del **contributo** necessario per adempiere, nell'anno solare di riferimento, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo, in misura tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti.



Il produttore, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un'AEE, può applicare sul prezzo di vendita della stessa il contributo, indicandolo separatamente nelle proprie fatture di vendita **ai distributori**.



Informazioni agli utilizzatori

1. Il produttore di AEE fornisce, all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti:

- a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare, per detti rifiuti, la raccolta differenziata;
- b) i sistemi di ritiro o di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità e le modalità di consegna al distributore del RAEE equivalente all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 11, comma 1, o di conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime dimensioni ai sensi dell'articolo 11, comma 3;
- c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e ad una scorretta gestione delle stesse;
- d) il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE;
- e) il significato del simbolo riportato all'Allegato IX.




Informazioni agli impianti di trattamento

1. Per agevolare la manutenzione, l'ammodernamento e la riparazione, nonché la preparazione per il riutilizzo e il trattamento dei RAEE, i produttori forniscono agli impianti di trattamento adeguato e di riciclaggio, nonché ai centri di preparazione per il riutilizzo accreditati in conformità al decreto di cui all'articolo 180 -bis , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato.**

2. Per ogni nuova tipologia di AEE immessa per la prima volta sul mercato e rientrante nel campo di applicazione del presente decreto le informazioni devono essere fornite **entro un anno** dalla data di immissione sul mercato.

3. Per i consentire ai centri di preparazione per il riutilizzo e agli impianti di trattamento e di riciclaggio di conformarsi alle disposizioni del presente decreto, le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo indicano almeno **le diverse componenti e i diversi materiali delle AEE**, nonché il punto dell'AEE in cui si trovano **le sostanze e le miscele pericolose.**

4. Le informazioni vengono messe a disposizione dei centri di preparazione per il riutilizzo e degli impianti di trattamento e di riciclaggio da parte dei produttori di AEE in forma di manuali o attraverso strumenti elettronici (ad esempio CD-Rom e servizi on line), anche tramite la **banca dati predisposta dal Centro di Coordinamento.**



RAEE domestici: il sistema multiconsortile


I produttori di AEE domestiche possono effettuare le attività di loro competenza (ritiro dei RAEE presso le isole ecologiche/luoghi di raggruppamento della distribuzione e successivo trattamento) in forma collettiva (o individuale) . I Sistemi Collettivi, operando in libera concorrenza, tendono al contenimento dei costi ed al miglioramento continuo del servizio



La Responsabilità dei Produttori di AEE domestiche è ripartita per quote di mercato: Ciascun Produttore deve farsi carico non dei RAEE con il proprio brand, ma di una quota di RAEE pari alla propria quota di mercato anno per anno
Ciascun Sistema Collettivo deve farsi carico non dei RAEE con i brand dei propri Produttori, ma di una quota di RAEE pari alla quota di mercato dei propri Produttori



RAEE domestici: il sistema multiconsortile



Art.8 3-bis. I sistemi di gestione individuali e collettivi **assicurano la pubblicità**, anche attraverso la diffusione mediante il proprio sito web, **delle informazioni relative al valore dei contributi** di cui al comma 3 e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna apparecchiatura elencata nei raggruppamenti di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40.

3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis sono **pubblicate e aggiornate** a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.

3-quater. I sistemi di gestione collettivi di cui al comma 2, che destinano in tutto o in parte gli **avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali** alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicità ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter anche degli importi dei contributi così determinati.



28-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 49

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 13 dicembre 2017, n. 235.

Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

nomico ai fini dell'approvazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 13 dicembre 2017

Il Ministro dell'ambiente

RAEE domestici: il sistema multiconsortile



Art.10-10 bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare **una quota di mercato di AEE**, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore all'1 per cento, in almeno un raggruppamento, o almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento, ovvero **una quota** almeno pari all'1 per cento **degli impianti incentivati installati in potenza** rispetto al totale garantito dai sistemi collettivi ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1

Art.10-10 ter. I sistemi collettivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione si adeguano alla disposizione di cui al comma 10-bis entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma 10-bis, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e può proseguire le attività di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato di cui al comma 10-bis, sono valutati dal Comitato di vigilanza e controllo in conformità all'articolo 35.



28-2-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 49

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 13 dicembre 2017, n. 235.

Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

nomico ai fini dell'approvazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 13 dicembre 2017

Il Ministro dell'ambiente

NORMATIVA - ALCUNE Definizioni

Distributore

- persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE. Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore;

Distributore al dettaglio

- una persona fisica o giuridica come definita nella lettera h), che rende disponibile un'AEE all'utilizzatore finale;

Luogo di Raggruppamento (LdR)

- deposito preliminare alla raccolta dei RAEE domestici organizzato dai distributori

Uno contro uno

Art. 11 d.lgs. 49/2014

I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, **il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno**, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. **I distributori, compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori** sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali oppure mediante indicazione nel sito internet.

Rientra nella fase della raccolta, il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi al fine del loro **trasporto presso i centri di raccolta o presso impianti autorizzati al trattamento adeguato.**

I RAEE ritirati dai distributori devono essere avviati ai centri di raccolta ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e depositato raggiunge complessivamente i 3.500 kg. In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 kg, la durata del deposito non deve superare un anno. Tale quantitativo è elevato a **3.500 kg per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 e a 3.500 kg complessivi per i raggruppamenti 4 e 5**, solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



Uno contro uno - considerazioni

Il d.lgs. 49/2014 non abroga le semplificazioni previste dal DM 65/2010, ma le integra stabilendo specifici compiti e ruoli per i distributori:

- **Obbligo di comunicazione**, sia tramite avvisi nei punti vendita che mediante indicazione nel sito internet.
- L'uno contro uno e l'obbligo di comunicazione riguarda anche coloro che effettuano le **televendite e vendite elettroniche** – v. art. 22 d. lgs. 49/2014 (I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza indicano i propri luoghi di raggruppamento o i luoghi convenzionati presso i quali l'utilizzatore finale può conferire gratuitamente i RAEE senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza, oppure le modalità di ritiro presso lo stesso luogo di consegna. Tale indicazione costituisce elemento essenziale del contratto di vendita).
- I RAEE raccolti in modalità uno contro uno sono **trasportati ai centri di raccolta o presso impianti autorizzati al trattamento adeguato**.
- I RAEE devono essere allontanati dai distributori ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato raggiunge i 3.500 chilogrammi (la durata del deposito non deve superare un anno). Il quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5, solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;



I quantitativi ritirati dai Distributori devono essere comunicati annualmente al CdC RAEE

Uno contro Zero

Art. 11 d.lgs. 49/2014

I distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la **raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente**. Tale attività è **obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq**. I predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208, 212, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Deve essere garantita la raccolta separata dei RAEE di illuminazione dalle altre categorie di RAEE tramite appositi contenitori, idonei alla raccolta in sicurezza dei RAEE conferiti, allo scopo di preservarne l'integrità anche in fase di trasporto fino al loro conferimento presso gli impianti di trattamento.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sono disciplinate le **modalità semplificate per l'attività di ritiro gratuito** da parte dei distributori in ragione dell'uno contro zero, nonché i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto.



Uno contro Zero - considerazioni

Il decreto 49/2014 definisce la gestione dell'uno contro zero obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di **almeno 400 mq**, e facoltativa per gli altri distributori.

I RAEE coinvolti nell'uno contro zero sono quelli di **piccolissime dimensioni** (dimensioni esterne inferiori di 25 cm)

L'uno contro zero potrebbe aiutare a dare un grande impulso all'incremento della raccolta, interessando i **raggruppamenti che attualmente hanno il minor tasso di ritorno (R4 e R5)**.

L'uno contro zero è disciplinato dal decreto 121/2016. **Tale decreto è lo strumento che semplifica il ritiro uno contro zero.**



Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori



I RAEE provenienti dai nuclei domestici e conferiti presso i luoghi di raggruppamento gestiti dai distributori sono trasportati dai distributori:

- A. ai centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), nelle modalità indicate dal regolamento 25 settembre 2007, n. 185;
- B. agli impianti di trattamento adeguato o presso i centri di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), nel rispetto delle formalità e degli adempimenti previsti dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Trasporto Distribuzione

Centro di Raccolta
(secondo i
raggruppamenti)

Centro di Raccolta
Privati

Impianto di
trattamento

D.Lgs. 49 2014 - Art. 38 - Sanzioni

Il **distributore** che, nell'ipotesi di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, indebitamente non ritira, a titolo gratuito, un'AEE è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, **alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.**



OBBLIGHI PER I DISTRIBUTORI - SINTESI

I distributori autorizzati all'attività di vendita di AEE domestiche devono:

- **Iscriversi** all'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici
- **Registrarsi** al portale CDC RAEE
- **Organizzare** il luogo di raggruppamento, deposito preliminare alla raccolta, presso il punto vendita o presso altro luogo dichiarato all'atto di iscrizione presso la sezione dell'Albo competente;
- **Tenere la documentazione** prevista dalla normativa (Schedario e Documento di trasporto)
- **Assicurare il trasporto** dei RAEE ritirati (in proprio o a mezzo di un trasportatore incaricato)
- **Informare i consumatori** sulla gratuità del ritiro uno contro uno

Compete al distributore l'obbligo di informare i consumatori della gratuità del ritiro del RAEE al momento della fornitura di una AEE nuova, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili. L'obbligo di informazione compete anche i distributori che effettuano televendite o vendite elettroniche.

Il Centro di Coordinamento RAEE



Il Centro di Coordinamento RAEE è un consorzio di natura privata senza fini di lucro costituito, finanziato e gestito da Sistemi Collettivi istituiti dai produttori per la gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) domestiche.

Il CdC RAEE è il punto di riferimento per tutti i soggetti coinvolti nella filiera dei RAEE e opera in forza di specifici accordi previsti dalla normativa vigente.

Il ruolo e i compiti del Centro di Coordinamento RAEE sono oggi definiti dagli artt. 33 e 34 del Decreto Legislativo n.49 del 14 marzo 2014 che recepisce nel nostro Paese i contenuti della direttiva europea WEEE 2012/19/EU.

ALCUNI COMPITI:

Il Centro di coordinamento ottimizza la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE da parte dei sistemi collettivi per il conferimento agli impianti di trattamento e ha il compito di:

- **garantire il ritiro dei RAEE** conferiti ai centri di raccolta comunali in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, al fine di incrementare la raccolta dei RAEE e conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio, recupero;
- **raccogliere e rendicontare i dati relativi alla raccolta e al trattamento** e trasmettere annualmente le informazioni all'ISPRA;

Il Centro di Coordinamento RAEE

ATTIVITA' SVOLTE

